

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero di Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- avv. Giuseppe BASSU	Segretario
- avv. Eugenio CRICRI'	Componente
- avv. Pierluigi TIRALE	"
- avv. Nicola BIANCHI	"
- avv. Luigi CARDONE	"
- avv. Lucio DEL PAGGIO	"
- avv. Aldo LOIODICE	"
- avv. Carlo MARTUCCELLI	"
- avv. Francesco MORGESE	"
- avv. Ubaldo PERFETTI	"
- avv. Marco STEFENELLI	"
- avv. Carlo VERMIGLIO	"

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dall'avv. L.D.A. avverso la decisione in data 8 aprile 2002, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. L.D.A. non è comparso;

Preliminarmente il Presidente ha fatto presente che è pervenuta istanza di rinvio per malattia del ricorrente; il P.M. si è opposto; il Consiglio Nazionale ha respinto

Consiglio Nazionale Forense



l'istanza, perché non è documentato l'assoluto impedimento ad intervenire all'udienza e ha disposto procedersi oltre nella trattazione del ricorso.

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Luigi Cardone;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Il procedimento disciplinare a carico dell'avv. L.D.A. trae origine da quattro esposti depositati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: il primo dal sig. A.D.B. (n° 22/99), il secondo dalla sig.ra R.M. (n° 33/99), il terzo dalla sig.ra G.F. (n° 38/99) ed il quarto dal dott. P.G. (n° 60/99). Il C.O.A. di Milano ha ritenuto la responsabilità dell'incolpato relativamente ai fatti per cui furono presentati gli esposti n° 38/99 e n° 60/99; il gravame del professionista concerne, dunque, solo i fatti dei quali è stato ritenuto disciplinarmente responsabile, non essendovi, rispetto agli altri episodi, gravame da parte del P.M..

R.G. n° 38/99:

In data 4 settembre 1998 perveniva al Consiglio dell'Ordine di Milano un esposto a firma F.G. . L'esponente rappresentava di aver dato incarico, nell'aprile 1996, all'avv. D.A. di seguire una pratica di successione e di avere, nel dicembre 1996, consegnato i documenti relativi alla successione allo studio commercialista B. , che l'aveva informata di errori commessi dall'avv. D.A. .

Riferiva di avere, pertanto, preso contatto con lo studio dell'avv. D.A. per avere spiegazioni e di avere, finalmente, ottenuto, nel giugno 1997, un appuntamento con la rag. P. che le aveva assicurato che tutto era stato sistemato, pur essendosi dimenticata di farsi rilasciare copia dall'Ufficio competente.

L'esponente precisava, inoltre, che, poiché i numerosi tentativi di mettersi in contatto con lo studio non avevano avuto successo, aveva inviato una raccomandata per chiedere contezza dell'operato professionale. In seguito a ciò,

essa riferiva di essere stata contattata settimanalmente da personale dello studio, che assicurava che il ritardo era da addebitarsi all'ufficio del catasto.

La sig.ra F. si recava personalmente al Catasto ove veniva informata della sua situazione, peraltro grave, e della circostanza che il suo legale mai si era recato per compiere le necessarie verifiche. Affermava di essere riuscita, per puro caso, a parlare con l'avv. D.A. che le aveva promesso di ricontattarla nei giorni seguenti: cosa mai avvenuta.

Riferiva, altresì, di aver corrisposto allo studio dell'avv. D.A. la somma di lire 3.500.000 senza, peraltro, ottenere alcuna quietanza.

Il Consiglio territoriale, preso atto dell'esposto, ne informava l'avv. D.A. affinché presentasse eventuali deduzioni scritte; al primo avviso ne seguiva un secondo, anch'esso rimasto senza risposta; pertanto, nella seduta del 13 maggio 1999, deliberava l'apertura del procedimento a carico dell'iscritto con la seguente incolpazione:

"essere venuto meno ai doveri di correttezza e di diligenza perché, dopo aver assunto un mandato professionale di seguire una pratica di successione (ed avendo ricevuto £ 3.500.000 quale onorario) rifiutava sistematicamente di dar conto del proprio operato alla cliente F.G., negandosi al telefono, non richiamando la cliente medesima, e rifiutando altresì di consegnare alla stessa la documentazione necessaria al fine di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie. In Milano dalla fine 1996 ad oggi".

Detta delibera veniva inviata all'incolpato e, ritenuto che nessuna deduzione a discolta veniva presentata, nella seduta del 16 settembre 1999, il Consiglio territoriale deliberava il rinvio a giudizio disciplinare dell'avv. D.A.

R.G. n° 60/99:

In data 4 marzo 1996 il dott. P.G. informava il Consiglio dell'Ordine di Milano di essere venuto a conoscenza, nella sua qualità di curatore del fallimento S. srl, di fatti costituenti violazione di norme penali e fiscali posti in essere dall'avv. L.D.A. in danno della società fallita. Allegava copia dell'esposto che egli aveva presentato, in data 2 giugno 1995, al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano e dal quale emergeva come lo stesso G., nominato curatore della S. srl, prendeva contatto con il liquidatore della società, sig.ra E.I., dalla quale apprendeva una serie di fatti.

Consiglio Nazionale Forensi

In particolare, aveva appreso che, nel mese di dicembre 1993, l'avv. L.

D.A., quale incaricato di assistere la Liquidatrice della società fallita, aveva inviato una missiva a numerosi creditori della S. srl, al fine di raggiungere una definizione stragiudiziale delle esposizioni debitorie. In seguito, per l'esattezza in data 20 aprile 1994, l'avv. L.D.A. aveva ricevuto dalla S. srl in liquidazione effetti attivi per l'importo di lire 40.792.225 li aveva versati, il 22 aprile 1994, sul conto corrente intestato allo studio D.A.R. Dette somme avrebbero dovuto essere utilizzate per la definizione in via stragiudiziale di alcune posizioni debitorie. In data 29 luglio 1994 la sig.ra I. aveva consegnato altri effetti attivi per l'ammontare di lire 29.744.652 ed un assegno circolare non trasferibile di lire 2.549.491 intestato all'ex dipendente T., affinché fossero definite altre posizioni debitorie e fra queste quella della T., per la quale era intervenuta conciliazione giudiziale.

Dall'esposto emergeva che, nel mese di novembre 1994, la sig.ra Iacovone era venuta a conoscenza che le somme consegnate non erano state impiegate secondo gli accordi intercorsi con l'avv. L.D.A. al quale aveva chiesto spiegazioni. Non ricevendo risposta alcuna, in data 1 dicembre 1994 aveva sporto denuncia di smarrimento dei titoli consegnati il 29 luglio 1994 al legale e che mai erano stati trasmessi al difensore della T.. Sempre in data 1 dicembre 1994 la Sericart srl revocava il mandato all'avv. L.D.A.

Nell'esposto diretto alla Polizia Tributaria si leggeva, altresì, che lo studio D.A.R. aveva emesso una prima fattura, datata 24 novembre 1993, dell'importo di lire 5.000.000 per consulenza, regolarmente pagata dalla Sericart srl. In data 27 aprile 1994 lo studio D.A.R. aveva emesso ulteriore fattura per lire 5.077.810, anch'essa per consulenza, pagata dalla società. Il liquidatore riferiva, inoltre, che nel periodo compreso fra febbraio ed aprile 1994 la S. aveva corrisposto all'avv. D.A. l'ulteriore somma di lire 26.000.000 in conto prestazioni professionali, somma mai fatturata dal legale.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano, il 6 marzo 1996, dava comunicazione al professionista dell'esposto presentato nei suoi confronti, invitandolo a fornire deduzioni scritte. Tale invito veniva reiterato con missiva del 29 marzo 1996 e, ancora, in data 7 ottobre 1996.

Consiglio Nazionale Forense

Nel perdurante silenzio dell'avv. D.A. , il Tribunale Ordinario di Milano, Il Sezione Penale ex Pretura, con missiva del 15.11.1999, trasmetteva al Consiglio territoriale copia della sentenza emessa in data 29.10.1999 a carico del D.A. con la quale questi veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv – 646 - 61 n° 7 e n° 11 c.p. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e di lire 400.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e del danno risarcito. Tale sentenza era stata poi confermata in appello, ed avverso la stessa era stato proposto ricorso per Cassazione, come risulta confermato dalla memoria del 16.06.2000 depositata dall'incolpato, non essendoci agli atti copie di detti documenti.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano, con delibera del 18 novembre 1999, apriva procedimento disciplinare a carico dell'iscritto contestando il seguente addebito:

"essere venuto meno ai doveri di probità e di correttezza perché, in qualità di legale della liquidatrice della S. srl in liquidazione:

- 1) avendo ricevuto nell'aprile 1994 dalla stessa effetti attivi per £ 40.792.225 allo scopo di destinare la somma corrispondente per la definizione in via stragiudiziale di alcune posizioni debitorie, le incassava sul conto corrente intestato al suo studio trattenendone il ricavo;*
- 2) avendo ricevuto nel luglio 1994 effetti attivi per £ 29.744.652 oltre ad un assegno circolare non trasferibile di £ 2.549.491 destinati alla definizione di altre posizioni debitorie (in particolare l'assegno era destinato all'ex dipendente T.M.) incassava i primi nel conto corrente del suo studio e nulla comunicava sulla sorte del secondo, che peraltro risulta non mai incassato;*
- 3) omette di dare notizia alcuna non avendo mai dato riscontro alle reiterate richieste di informazioni e di chiarimenti avanzate dal cliente .*

Fatti commessi in Milano in continuazione dal 10.6.1994 fino al 30.1.1995".

Copia della delibera, unitamente ad ulteriore sollecitazione a presentare eventuali deduzioni, veniva trasmessa all'avv. D.A. .

Nella seduta del 6 aprile 2000, ritenuto che alcuna deduzione difensiva era stata presentata, il Consiglio dell'Ordine rinviava l'iscritto a giudizio disciplinare e trasmetteva copia della delibera all'interessato.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano disponeva la citazione dell'incolpato per l'udienza del 19 giugno 2000, contestandogli due addebiti in riferimento all'esposto

Consiglio Nazionale Forense

M. ed all'esposto D.B. , un addebito in riferimento all'esposto F. ed un quarto addebito in riferimento alla segnalazione del Dott. G.

L'avv. D.A. depositava memoria difensiva e nominava proprio difensore l'avv. C. . In riferimento ai primi due addebiti (procedimenti n° 22/99 e n° 33/99) osservava come le affermazioni di cui all'esposto non corrispondessero al vero, essendo stata pronunciata la sentenza di I grado in data 11 settembre 1991 e la sentenza di II grado in data 14 marzo 1995. Non solo, ma dell'andamento della causa la assistita era stata costantemente informata.

In riferimento all'addebito relativo all'esposto F. , l'avv. D.A. osservava come la pratica fosse stata seguita dalla rag. N.P. e che egli solo a seguito della rilevazione di errori se ne era interessato, procedendo alle correzioni e pagando le penalità. Precisava, comunque, che la F. , con comunicazione del 14 giugno 1999, aveva dichiarato la completa soddisfazione per la prestazione professionale.

In risposta all'addebito relativo alla S. srl, il professionista rilevava, innanzitutto, come la somma oggetto di contestazione fosse stata consegnata al fallimento S. dall'incolpato, come pendesse ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta in I grado, come l'assegno di £ 2.549.491 non fosse mai stato consegnato all'incolpato come dimostrato nel giudizio penale.

Rilevava, altresì, che egli, unitamente alla Iacovone, aveva costituito altra società, F. , che pagando un fitto alla S. , avrebbe dovuto permettere il pagamento dei debiti sì da evitare la dichiarazione di fallimento.

All'udienza del 19 giugno 2000 veniva sentita la sig.ra F. che dichiarava di aver incaricato lo studio D.A. per una pratica di successione, di aver avuto rapporti con il D.A. con l'avv. C. e con la rag. P. In seguito alla verifica da parte del commercialista, emergevano una serie di errori di talché ella si rivolgeva insistentemente, ma senza risultato alcuno, allo studio incaricato, e neppure otteneva il rilascio dei documenti relativi alla sua posizione. Le veniva notificata una sanzione dell'importo di £ 700.000; lo studio le consegnava la cifra e si impegnava a procedere alla correzione nonché a corrispondere l'importo di eventuali future sanzioni. Tutto ciò a fronte della dichiarazione scritta della Friserio che lo studio D.A. aveva definito la pratica.

Consiglio Nazionale Forense

Veniva introdotto il dott. G. che ripeteva il contenuto dell'esposto e della comunicazione alla Guardia di Finanza.

Il Consiglio ammetteva la teste a difesa P.N. che dichiarava di occuparsi della contabilità e di aver collaborato per la S. e la F. ripercorreva l'attività svolta dalla studio ed i rapporti fra questo e la I.

Veniva sentito l'avv. D.A. che si difendeva dagli addebiti proponendo la propria versione dei fatti (vedi verbale udienza 19 giugno 2000).

All'udienza del 10 luglio 2000 veniva sentita la Iacovone che ricostruiva i rapporti fra S. F. ed avv. D.A. ; dichiarava, altresì, di aver corrisposto al legale £ 30.000.000 (soltanto 10.000.000 fatturati).

Veniva sentita P.F. che confermava di aver messo all'incasso le ricevute bancarie come fondo spese per l'attività che l'avv. D.A. doveva svolgere per la F.

Il Consiglio dell'Ordine, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2000, rilevava l'autonomia del giudizio disciplinare da quello penale e, pertanto, non disponeva la sospensione. Ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i fatti di cui agli esposti G. e F. , irrogava la sanzione della sospensione per mesi sei; dichiarava il non luogo a sanzione disciplinare relativamente ai procedimenti instaurati a seguito degli esposti D.B. e M.

In riferimento all'esposto F. , nella parte motiva, il Consiglio riteneva provati i fatti di cui all'incolpazione.

Riguardo all'esposto presentato dal dott. G. evidenziava che era stata pronunciata sentenza di condanna a carico dell'incolpato, confermata in II grado e ricorso per cassazione; che l'avv. D.A. a seguito di accordo transattivo aveva risarcito il danno alla curatela, versando la somma di £ 50.000.000.

Nel merito il Consiglio rilevava che la ricezione dei titoli da parte dell'incolpato e l'incasso dei medesimi sul conto dello studio D.A. erano da ritenersi fatti pacifici e rilevava che la tesi difensiva dell'avv. D.A. secondo cui l'incasso dei titoli rappresentava il corrispettivo per l'attività professionale prestata a favore della F. , non trovava riscontro alcuno nella documentazione, dalla quale non emergeva prova di attività professionale che giustificasse un corrispettivo così elevato; tanto più che cliente del legale era la S. e non la F.

Consiglio Nazionale Forense

Tali considerazioni, unitamente a quanto dichiarato da G. e da I., la circostanza che l'avv. D.A. non ha mai inteso rispondere alle richieste di chiarimenti avanzate dalla liquidatrice e dal curatore, le perplessità espresse dal Giudice penale circa l'autenticità delle fatture prodotte prive del numero progressivo IVA, conducevano il Consiglio alla decisione impugnata davanti a questo Consiglio nazionale forense.

Avverso la decisione, proponeva ricorso personalmente l'avv. D.A. deducendo motivi specifici e separati per i due capi di incolpazione, per i quali era stata riconosciuta la sua responsabilità:

- in relazione al capo di incolpazione R.G. 38/99, il professionista lamentava che la responsabilità fosse stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni della F., generiche, lacunose, incoerenti e contrastanti con le risultanze procedurali: da queste risultava che la pratica era stata seguita dalla rag.

P. e che il ricorrente aveva avvocato a sé la stessa una volta a conoscenza che alla cliente era stata notificata sanzione amministrativa per £ 700.000; che egli aveva corrisposto alla F. detto importo e si era adoperato per sanare le irregolarità. In ogni caso, era stata prodotta dichiarazione a firma della F. ove si dava atto che la pratica era stata definita con il fattivo intervento dello studio D.A.

- in relazione al capo di incolpazione R.G. 60/99, il ricorrente lamentava l'erroneità della ricostruzione di fatti, affermando che i testi P.N. e P.

F. avevano confermato quanto da lui sostenuto, in ordine alla circostanza che il ricorrente unitamente alla liquidatrice I. avevano costituito una nuova società, la F. al fine di evitare il fallimento della S.. La somma di cui alla contestazione era messa all'incasso in quanto fondo spese per l'attività professionale prestata in favore della F. Evidenziava, infine, di aver risarcito il danno alla curatela.

Chiedeva, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito, senza proporre alcuna richiesta, nemmeno in via subordinata, con riferimento alla misura della sanzione irrogatagli..

Il procedimento davanti a questo Consiglio subiva ben tre rinvii, tutti per riconosciuto legittimo impedimento del ricorrente.

Anche per la seduta del 15.07.2004, il ricorrente ha presentato ennesima istanza di rinvio per suo impedimento, a mezzo dell'Avv. N.C. , non suo difensore in questa fase del procedimento, che questo Consiglio, come da verbale, ha rigettato, non risultando dalla documentazione inviata, il suo legittimo impedimento.

DIRITTO

Il ricorso è destituito di fondamento, e deve, pertanto, essere rigettato.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale ha, infatti, proceduto ad una accurata ricostruzione dei fatti, sulla base della documentazione acquisita e della istruttoria espletata ed ha correttamente applicato alla condotta del professionista, così come accertata, la norma deontologica e la sanzione corrispondente.

Deve, al riguardo, sottolinearsi come il Consiglio territoriale abbia diffusamente ed analiticamente proceduto alla disamina di tutti gli elementi raccolti ed abbia dato agli stessi l'esatto valore probatorio, rilevando la certa e sicura affermazione di responsabilità del professionista, per i due capi di incolpazione di cui ai procedimenti n° 38/99 e 60/99.

Con riferimento al capo di incolpazione di cui al procedimento disciplinare R.G. 38/99, il ricorrente lamenta come la propria responsabilità sia stata ritenuta sulle sole dichiarazioni della F. , che egli afferma essere generiche, lacunose ed incoerenti, mentre di segno opposto sarebbero le risultanze procedurali. Non indica, però, il ricorrente quali siano i risultati procedurali che contrasterebbero le dichiarazioni della F. , che sono, invece, chiare, precise e concordanti, ed esenti da lacune e vizi logici.

Né il ricorrente può addurre a sua discolta che la pratica sia stata seguita dalla rag. P. , alla quale egli stesso l'aveva affidata, dovendo egli stesso rispondere dell'attività dei suoi sostituti ed ausiliari, rimanendo sempre in capo al professionista che riceve il mandato la responsabilità della pratica, che gli viene affidata dal cliente, avendo, tra l'altro, l'obbligo di avvisare il cliente che la pratica non la segue lui personalmente, ma la affida ad altra persona del suo stesso studio.

E' risultato, invece, confermato l'addebito formulato nei suoi confronti; in particolare è rimasto confermato, che sebbene l'avv. D.A. avesse ricevuto

un acconto per l'importo di lire 3.500.000, non certo irrilevante rispetto ad una successione i cui valori erano molto modesti, l'avv. D.A. gestì il rapporto professionale in modo negligente e trascurato, negandosi alle reiterate richieste di chiarimenti formulate dalle clienti, omettendo di dare comunicazioni sul corso della pratica, tanto da doversi accollare la sanzione applicata alle parti assistite e gli eventuali oneri successivi. Né il ricorrente può, infine, addurre a sua giustificazione che le sorelle F. gli abbiano rilasciato una dichiarazione, con la quale le stesse davano atto che la pratica era stata definita per il fattivo intervento dello studio D.A.

Ciò, sia perché da detto documento emergono le irregolarità tributarie derivanti dall'errata gestione della pratica e sia perché è emerso che, dopo detta dichiarazione, che risulta redatta dallo stesso studio D.A. a seguito della notifica della sanzione amministrativa, e che, per come è emerso durante la fase istruttoria, non rispecchia la realtà dei fatti, lo stesso avv. D.A. rilasciò alle sorelle F. altra dichiarazione con la quale, nel consegnare alle stesse l'importo della sanzione amministrativa, si assumeva la responsabilità nei confronti del Ministero delle Finanze nel caso in cui detto Ministero avesse notificato alle germane F. altre sanzioni per eventuali altre violazioni. Tutto ciò conferma e prova la negligenza e non correttezza da parte dell'avv. D.A. nel compimento del mandato a lui affidato dalla F., e ciò anche in violazione dell'art.38 del vigente codice deontologico forense.

Il pagamento della sanzione già notificata e la dichiarazione di responsabilità per altre eventuali sanzioni sono motivi di attenuazione della sanzione disciplinare, ma non di esclusione della responsabilità disciplinare, sussistente nel caso di specie, per come esattamente accertata dal COA di Milano.

Con riferimento al procedimento disciplinare n° 60/99, emerge da tutti gli atti allegati e dalla istruttoria svolta nel procedimento disciplinare la palese violazione dell'art. 41 del vigente codice deontologico da parte del ricorrente, il quale non ha dato, sul punto, alcuna prova di essersi attenuto, nel gestire le somme ricevute per un determinato scopo e fine, ed indicate nel capo di incolpazione, con diligenza e puntualità.

Deduce il ricorrente che i testi P.N. e P.F. hanno confermato quanto da lui sostenuto, e cioè che le somme da lui incassate

Consiglio Nazionale Forense

costituivano il corrispettivo alle prestazioni professionali da lui rese in favore della F. società che, è stato accertato, è stata creata da esso stesso ricorrente per tentare di favorire la S., al fine di evitare la dichiarazione di fallimento di quest'ultima società. Né è mai stato provato un rapporto professionale tra il ricorrente e la F., essendo stata cliente dell'avv. D.A. la S. Sul punto però la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, II^a Sezione Penale ex Pretura, emessa in data 29.10.1999 nel procedimento penale contro l'odierno ricorrente, con motivazione che va condivisa, ha riconosciuto la inattendibilità delle due testimoni, dando atto che le loro dichiarazioni sono costellate di illogicità e di contraddittorietà.

Con detta sentenza, l'avv. L.D.A. è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv - 646 - 61 n° 7 e n° 11 c.p., e cioè appropriazione indebita delle somme indicate nel capo di incolpazione di cui al presente procedimento disciplinare.

Detta sentenza risulta confermata in appello con argomentazioni pienamente condivisibili, in quanto solidamente supportate da una esatta valutazione degli elementi probatori raccolti, che confermano la significativa valenza accusatoria, degli elementi sicuramente non contestabili, quali: - l'attendibilità della deposizione della sig.ra Iacovone, della quale è emersa la correttezza del suo comportamento nell'ambito della procedura fallimentare; - il comportamento del ricorrente - imputato, che non ha dato alcuna risposta al Curatore cui doveva dare, in ogni caso, il rendiconto delle somme percepite, omettendo tale legale adempimento; - la inattendibilità, per come sopra evidenziato, della deposizione delle testi della difesa, P.N. e P.F., desunta dalla contraddittorietà ed illogicità delle loro dichiarazioni. La difesa, in buna sostanza, non è riuscita a provare i fatti sostenuti a giustificazione dell'operato del ricorrente.

Le motivazioni del giudice penale, che questo Consiglio fa proprie, confermano, sostanzialmente, la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso all'avv.

D.A.

Quindi vi è la prova certa che l'avv. L.D.A. quale legale della liquidatrice della S. srl in liquidazione, si è indebitamente trattenuto le somme indicate nel capo di incolpazione e nel capo di imputazione, non utilizzandole

secondo le disposizioni ricevute, ed omettendo, tra l'altro, di dare rendicontazione, specie, alla Curatela fallimentare.

"L'Avvocato che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente, avute in ragione del mandato, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e del decoro dell'intera classe forense (CNF 23.12.1998 n. 247)".

"L'Avvocato che svolga con negligenza le pratiche affidategli, ometta di dare il rendiconto e trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità, diligenza e correttezza, propri della classe forense (CNF 23.12.1998 n° 232)".

"Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente, che giustifichi tale comportamento con una pretesa compensazione di onorari dovuti e che peraltro non fornisca documentazione dell'attività professionale che si assume essere stata svolta (CNF 10.03.1999 n° 19)".

"L'Avvocato che trattenga illegittimamente somme avute in ragione del mandato, e non le utilizzi in linea con le disposizioni ricevute, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà propri della classe forense (CNF 16.02.2000 n° 7)".

Tutte le considerazioni sopra svolte, confermano la sussistenza di tutti i fatti attribuiti all'odierno ricorrente e degli addebitati illeciti disciplinari.

Va condiviso pertanto il giudizio espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, secondo cui il comportamento dell'avv. L.D.A. costituisce violazione dei doveri professionali di lealtà, correttezza, dignità, probità e diligenza. La sanzione inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano appare, pertanto, pienamente giustificata e congrua, così come è condivisibile la motivata valutazione posta a base della stessa sanzione, che ha anche tenuto in considerazione la circostanza che, nel corso del processo penale, il ricorrente ha risarcito il danno alla persona offesa.

La decisione gravata deve essere, dunque, confermata in ogni sua parte, anche con riferimento alla sanzione irrogata, per la gravità della condotta dell'avv.

D.A. , lesiva dei doveri di lealtà, decoro e probità professionale, cui sono tenuti i professionisti forensi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;


Visti gli artt. 40, n. 3 e 44 del R.D.L. 27.11.1933 n° 1578 e gli artt. 59 e segg del R.D. 22.01.1934 n° 37;

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 15 luglio 2004

IL SEGRETARIO

avv. Giuseppe Bassu



IL PRESIDENTE

avv. Piero Guido Alpa




Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 29 NOV. 2004

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Giuseppe Bassu



Consiglio Nazionale Forense